SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 209

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici MARINUCCI MARIANI, MANIERI e BONO PARRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Norme sul lavoro casalingo

ONOREVOLI SENATORI. – La presentazione oggi di un disegno di legge che riconosca il valore economico e sociale del lavoro casalingo deve essere inquadrata nell'ambito delle più recenti analisi e rilevazioni sulla situazione della donna e delle conseguenti risoluzioni ed iniziative: citiamo per tutte la Risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984 sulla base della proposta e delle relazioni presentate dalla Commissione d'inchiesta sulla situazione della donna in Europa.

In essa – a fianco dei problemi relativi ai vari aspetti dell'occupazione femminile, fra cui principalmente l'eguaglianza delle opportunità – viene rilevato che, pur aumentando in termini assoluti l'occupazione femminile, la disoccupazione delle donne cresce percentualmente più di quella degli uomini; che la crisi finanziaria e le difficoltà di bilancio degli Stati incidono negativamente sulle condizioni di vita delle donne in quanto provocano la riduzione dei servizi sociali o l'aumento delle tariffe di tali servizi; che ciò può comportare un freno al superamento dei ruoli sessuali.

Di conseguenza, tra gli obiettivi prioritari che la Comunità e gli Stati membri devono perseguire, vengono segnalati:

a) la difesa delle conquiste di parità e la realizzazione di un'effettiva uguaglianza di opportunità;

b) la tutela dell'occupazione femminile e l'offerta di posti alle donne nei nuovi settori;

c) un'eguale assunzione di responsabilità dell'uomo e della donna nella vita politica, culturale, sociale e familiare.

È in quest'ottica e in questa prospettiva che ci poniamo in tutta la nostra impostazione dei problemi della società e della situazione della

donna. Il presente disegno di legge, quindi, non vuole in nessun modo rafforzare, stimolare o incrementare il ruolo tradizionalmente dato alla donna nell'ambito domestico; infatti il regolamentare un fenomeno sociale non significa affatto auspicarne il mantenimento.

Se è vero che in un'auspicabile prospettiva il ruolo di servizio esclusivo di una persona (quasi sempre la donna) a favore della famiglia dovrebbe scomparire o quanto meno essere limitato ai soli casi di effettiva e libera scelta, è pur vero che oggi il fenomeno del legame della donna al ruolo domestico esiste ed è rilevante; e non si risolve il problema continuando ad ignorarlo.

In questa logica ci proponiamo di dare riconoscimento ad un lavoro che non è stato mai considerato tale ed è stato sempre svolto dalle donne.

Del resto la Risoluzione di Strasburgo del 17 gennaio 1984 (paragrafo 76) espressamente «chiede alla Commissione di effettuare uno studio sul valore economico e sociale del lavoro casalingo e sulle ripercussioni giuridiche che si potrebbero prevedere, soprattutto sul piano dei diritti sociali».

Le organizzazioni di base hanno costituito un efficace stimolo e il presente disegno di legge vuole rappresentare una risposta a un'esigenza profondamente sentita, espressa dalle interessate, che intendono porsi, e giustamente, quali soggetti sociali.

* * *

Si può parlare del ruolo della casalinga come di una figura antica?

Alle origini, pur essendovi tra donna e uomo una divisione dei compiti, essa non consisteva necessariamente in una assegnazione dei lavori produttivi all'uomo e dei servizi alla donna, perchè la casa era insieme centro di convivenza e di produzione.

E, proprio perchè allora il «ruolo domestico» della donna comprendeva molte attività produttive, non si può parlare della casalinga come di una figura antica.

L'ideologia della casalinga e la differenziazione dei ruoli e delle mansioni all'interno della casa nasce solo verso la metà dell'800.

La donna si trasforma da produttrice in consumatrice e l'attività di consumo diventa per lei un nuovo lavoro in cui cimentarsi. Impara a seguire e studiare la fluttuazione dei prezzi con la stessa serietà con cui controlla i prodotti. La casa diventa per la donna il luogo dove consumare la propria esistenza, differenziandosi così dalla donna lavoratrice che viene invece forzatamente immessa nel mercato del lavoro.

Dal primo ventennio del 1900 e per tutto il periodo del fascismo si diffonde il modello di efficienza e produttività del lavoro domestico: dagli Stati Uniti giunge l'eco di un «Movimento per l'organizzazione scientifica del lavoro domestico», che mutua princìpi e norme del Taylorismo.

Testo fondamentale è il libro di Christine Frederich «Il meccanismo della casa».

Sulla scia di queste teorie nell'Italia fascista il mensile «Casa e lavoro» espone e tenta di conciliare i metodi del Taylorismo, quali la utilizzazione degli strumenti, la composizione dei movimenti e la corretta divisione dei tempi, con «gli ideali tradizionali della casalinga». In questo mensile, nella rubrica «Il decalogo della donna di casa», scritta da un uomo, si possono leggere raccomandazioni quali: «accogli lietamente l'uomo che ritorna stanco», «sii paziente», «non contraddire», «studia i desideri e le preferenze dell'uomo»... La mistica della femminilità!

A sostegno di questa ideologia si pone il movimento femminile di *Home Economics*, il quale teorizza che l'efficienza e la produttività della casa non si improvvisano, ma devono essere seriamente studiate. In Italia si introduce nei programmi scolastici l'economia domestica.

Il neo-femminismo, sin dal suo primo affermarsi in Italia agli inizi degli anni settanta, ha subito messo in discussione la divisione fra i sessi di ruoli prestabiliti secondo uno schema culturale che andava ben al di là delle differenze naturali e per il quale agli uomini erano riservate le responsabilità di lavoro e di guadagno, l'assunzione delle decisioni più rilevanti nell'ambito della vita familiare, la gestione del sociale e la partecipazione ad attività politiche nell'ambito dei rapporti esterni, mentre la vita della donna si svolgeva solo nel privato e le erano attribuite le attività

domestiche, l'allevamento dei figli e la cura della casa.

Nella presa di coscienza delle donne su questo stato di cose non mancarono posizioni anche contradditorie (o forse tali solo all'apparenza): a fianco del rigido e totale rifiuto del ruolo sociale imposto alla donna come segno di una subalternità non più accettata, vi fu una tendenza a rivalutare alcuni aspetti di questo ruolo, considerato rappresentativo di valori propri e specifici della donna in contrapposizione ad alcuni valori tipici maschili, che nettamente venivano rifiutati.

Nell'ambito della lotta delle donne vi fu anche la richiesta del «salario alle casalinghe», patrocinata da alcuni collettivi femministi, sostenuta da approfondite analisi e diffusa attraverso molteplici iniziative, che raccolsero consensi e dissensi e determinarono un dibattito che durò alcuni anni.

Si diceva da una parte che il lavoro domestico poteva costituire anche una libera scelta della donna, che ha tutto il diritto di privilegiare le sue aspirazioni alla maternità e alle attività domestico-familiari senza per questo essere sfruttata dalla società, e che del resto molte donne, volenti o nolenti, si trovavano in questa situazione senza alcuna possibilità di uscirne e pertanto andavano tutelate. Si diceva dall'altra parte che riconoscere il salario alla casalinga significava inchiodarla al ruolo e bollarla per sempre al suo destino di fornitrice di servizi che la società scarica su di lei.

Frattanto il problema assumeva una sua rilevanza anche sul piano legislativo. Da argomento completamente ignorato, quale era sempre stato, il contributo personale dato dalla donna alla conduzione familiare cominciò ad essere riconosciuto come valore economico e ad esso vennero attribuire precise conseguenze: la legge n. 898 del 1970, introduttiva del divorzio, collegò a tale apporto l'aspetto «compensativo» dell'assegno periodico da determinarsi a favore del «coniuge più debole»; la legge di riforma del diritto di famiglia (n. 151 del 1975) riconobbe espressamente il lavoro casalingo quale contributo alla vita familiare e alle cure dei figli (articoli 143 e 148 del codice civile).

L'introduzione del nuovo istituto della comunione legale dei beni fra coniugi fu un'ulteriore espressione del riconoscimento del lavoro di quel coniuge che non produce reddito, mentre nell'impresa familiare, pure introdotta dalla riforma, sono stati riconosciuti gli stessi diritti sia al familiare che presta la sua attività nell'impresa sia a quello che lavora nella famiglia (articolo 230-*bis* del codice civile).

* * *

Nonostante questi riconoscimenti giuridici di indubbia rilevanza, la società si regge ancora oggi sulla gratuita prestazione di una enorme mole di attività svolta nel chiuso delle mura domestiche da persone (nella quasi totalità donne) che suppliscono con la loro personale e totale dedizione alla carenza di servizi sociali: asili nido per i bambini, ospedali per gli ammalati, ricoveri per gli anziani, mense per i lavoratori.

È bene peraltro tener presente che l'attività della casalinga non si limita a un susseguirsi di azioni materiali, come pulire, cucinare, lavare, stirare o usare elettrodomestici di ogni tipo per i più diversi impieghi; ella nella sua quotidiana attività svolge un ruolo che va ben al di là delle singole incombenze espletate.

La casalinga è infatti depositaria della salute dei cittadini, in quanto il più delle volte spetta a lei curare le malattie dei suoi familiari e ancor più prevenirle con una attenta osservanza delle norme igieniche e una appropriata alimentazione che tenga conto delle più recenti acquisizioni scientifiche, che talvolta divergono dalle abitudini tradizionalmente acquisite; costituisce il principale punto di riferimento nella educazione e nella istruzione della prole, e nelle sue mansioni rientra quasi sempre il contatto con le scuole e la gestione delle attività integrative espletate dai figli; rappresenta un soggetto particolarmente rilevante nella gestione dei consumi, in quanto nell'impiego del bilancio domestico effettua delle scelte di indubbia rilevanza sul mercato; costituisce l'interlocutore prioritario di taluni pubblici servizi, in quanto spesso spetta a lei, che non ha rigidi orari di lavoro, provvedere alle incombenze burocratiche della famiglia e dei suoi componenti.

Premessa questa sommaria analisi, non ci resta che affrontare il problema nelle sue

connotazioni oggettive, non essendo giustificabile che si continui più a lungo a ignorare la posizione, i problemi e i diritti di chi dedica la vita a una funzione sociale tanto rilevante.

La delicata e particolare congiuntura economica che il nostro Paese sta attraversando non ci consente di ipotizzare forme di monetizzazione per un lavoro così impegnativo che milioni di donne svolgono senza sosta, riposi o ferie. Con questo disegno di legge intendiamo configurare uno *status*, quello della persona casalinga, partendo innanzitutto dal doveroso riconoscimento del valore economico e sociale del suo ruolo (articoli 1, 2, 3, e 4) e prevedendo misure atte a favorirne un migliore inserimento nella società.

In questa direzione vanno sia l'elevazione dell'età per partecipare a pubblici concorsi (articolo 5) sia i corsi di formazione culturale e professionale (articoli 6 e 7). Mira inoltre a consentire, a coloro che lo desiderano, di uscire dal ruolo e assumere altre posizioni in attività lavorative esterne l'articolo 8, che prevede la costituzione e la gestione di cooperative.

Rinviando il problema pensionistico al momento del generale riassetto legislativo della materia, ed in particolare al riesame e alla riattualizzazione della legge 5 marzo 1963, n. 389, vanificata dall'inflazione, abbiamo, però, voluto affrontare la previsione di una assicurazione obbligatoria su base contributiva per l'indennizzo in caso di infortunio nell'esercizio dell'attività casalinga ed a causa di essa (articoli 9 e 10).

L'obbligo di forme di pubblicità che mirano a rendere edotte tutte le persone interessate sui contenuti della legge e la formulazione in termini volutamente chiari e comprensibili dell'intero articolato tendono a consentirne la reale conoscenza (articolo 12).

Va sottolineato infine che si sono adottate nell'intero disegno di legge formule espressive per indicare i destinatari della normativa prive di distinzione di sesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Lavoro casalingo*)

1. L'attività esercitata professionalmente nella propria abitazione e finalizzata alla conduzione della casa e alla assistenza ai figli o al coniuge, o al convivente, oppure ai genitori o ai suoceri anziani o malati coabitanti, è riconosciuta come lavoro casalingo.

2. La presente legge si applica anche agli stranieri coniugi o genitori di cittadini italiani purchè residenti nella Repubblica.

Art. 2.

(*Istituzione dell'Albo per il lavoro casalingo*)

1. Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito l'Albo per il lavoro casalingo, al quale possono essere iscritte le persone che svolgono il lavoro di cui all'articolo 1 e non si trovino in una delle seguenti condizioni di incompatibilità:

a) siano iscritte ad altro albo o categoria professionale;

b) percepiscano reddito di lavoro;

c) fruiscano di trattamento persionistico a qualunque titolo attribuito;

d) fruiscano di altre indennità connesse con la mancata occupazione.

Art. 3.

(*Modalità di iscrizione all'Albo*)

1. L'iscrizione all'Albo previsto dal precedente articolo 2 avviene su domanda in carta libera da presentarsi dalla persona interessata all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o alla sezione dell'Ufficio stesso eventualmente esistente presso il comune di residenza.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) certificato di stato di famiglia;

b) dichiarazione sottoscritta dal richiedente, sotto la propria responsabilità, con la quale si indicano la o le persone assistite e si attesta la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;

c) rcevuta di avvenuto pagamento delle somme di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 4.

(*Revisione dell'Albo*)

1. All'inizio di ogni anno la persona iscritta è obbligata a presentare dichiarazione sottoscritta, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1 e che non sussistano le incompatibilità previste dall'articolo 2.

2. Dovrà, altresì, presentare ricevuta dell'avvenuto pagamento previsto dall'articolo 10.

3. Di tali adempimenti viene fatta menzione sulla tessera ai fini della sua validità. La mancata presentazione della dichiarazione e della ricevuta entro il 31 marzo di ogni anno comporta la cancellazione dall'Albo, fatto salvo il diritto di nuova iscrizione.

Art. 5.

(*Tessera di iscrizione e benefici*)

1. All'atto dell'iscrizione all'Albo viene rilasciata alla persona iscritta una tessera, che dà diritto a:

a) accedere ai pubblici concorsi fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età;

b) percepire la pensione di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, secondo gli adeguamenti previsti dal riordino del sistema previdenziale;

c) usufruire dei trasporti nelle Ferrovie dello Stato alle condizioni e nei termini previsti per gli anziani;

d) accedere all'uso dei servizi gestiti dalle aziende comunali con le facilitazioni che ciascun comune vorrà deliberare;

e) usufruire di riduzione sul biglietto d'ingresso per quei cinema, teatri, musei, centri sportivi, circhi e *luna park* che hanno aderito alle convenzioni stipulate da ciascun comune;

f) usufruire di facilitazioni particolari nei negozi, pubblici esercizi, ristoranti convenzionati con i comuni;

g) partecipare nei locali messi a disposizione dal comune ad incontri e corsi autogestiti di fomazione culturale e formazione professionale indicativamente nei seguenti settori:

1) guida al consumatore;
2) igiene e primo soccorso;
3) puericoltura e assistenza all'infanzia;
4) princìpi di scienza dell'alimentazione;
5) guida agli uffici pubblici;
6) princìpi di diritto di famiglia.

Art. 6.

(*Corsi di formazione culturale*)

1. Il Ministero della pubblica istruzione cura la formazione culturale delle persone iscritte all'Albo per il lavoro casalingo mediante l'organizzazione di appositi corsi di durata non inferiore a centocinquanta ore annue.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno emanate le norme attuative della disposizione di cui al precedente comma.

Art. 7.

(*Corsi di formazione professionale*)

1. Il Ministro della pubblica istruzione cura la sperimentazione dei corsi, posti in essere dalle Regioni nell'ambito delle proprie competenze di formazione professionale, atti a facilitare l'inserimento di coloro che esercitano il lavoro casalingo.

Art. 8.

(*Costituzione e gestione di cooperative*)

1. Le Regioni svolgono, nell'ambito delle proprie competenze, attività integrative in

tema di promozione, di costituzione e gestione di cooperative fra persone che esercitano lavoro casalingo ed iscritte all'Albo.

Art. 9.

(*Indennizzo nei casi di infortunio*)

1. A favore di coloro che svolgono lavoro casalingo e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, in caso di infortunio nell'esercizio dell'attività casalinga e a causa di essa, che richieda degenza ospedaliera o prestazioni terapeutiche non inferiori a una settimana e comporti invalidità anche temporanea non inferiore al 20 per cento, è corrisposto un indennizzo entro e non oltre il limite massimo di una retribuzione media annua prevista nel settore dell'artigianato alla data dell'infortunio in relazione all'entità degli esiti invalidanti e in base ai seguenti criteri:

Percentuale di invalidità	Anni di età	Percentuale della retribuzione media annua
80-100	fino a 40	100
o morte	41-50	90
	51-65	80
60-79	–	65
40-59	–	45
20	–	30

Art. 10.

(*Versamento di contributi*)

1. Le persone iscritte all'Albo per il lavoro casalingo sono tenute a versare, a decorrere dal mese di iscrizione all'Albo medesimo, un contributo di lire 4.000 mensili mediante pagamento anuale anticipato su conto corrente postale intestato alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della provincia di residenza.

2. Per avere diritto all'indennizzo di cui al precedente articolo 9 occorrono almeno due anni consecutivi di contribuzione.

3. La richiesta documentata di indennizzo va depositata alla competente sede provinciale dell'INPS, la quale provvederà alla liquidazione dell'indennizzo stesso, previ ulteriori accertamenti se necessari.

4. La gestione relativa all'indennizzo è tenuta con contabilità separata.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è adeguato il contributo in relazione all'andamento della gestione.

Art. 11.

(*Sanzioni*)

1. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge risultino non veritiere, si applica il disposto di cui all'articolo 496 del codice penale (false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri: pena prevista, reclusione fino ad un anno o multa fino a lire 200.000).

Art. 12.

(*Ulteriore foma di pubblicità*)

1. Il testo integrale della presente legge, stampato in caratteri leggibili, dovrà essere consegnato alla persona iscritta all'Albo per il lavoro casalingo al momento dell'iscrizione e ad ogni successiva richiesta.